

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA *Bis*

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO N. 8127/2019 R.G.

Per il Prof. **SORIANI GUIDO**, nato a Palermo (PA), il 19.08.1971, C.F. SRNGDU71M19G273J, residente a Casteldaccia (PA), in via Luigi Pirandello, n. 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 0917794561), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955, ovvero ai seguenti indirizzi PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

- *Ricorrente*

CONTRO

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

- *Resistente*

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra ORONI MAURA, indicata al n. 3418 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019;
- del Sig. ANNOLFI ALESSIO MARIO, indicato al n. 3419 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019;

- della Sig.ra SCHIRINZI ELISABETTA, indicata al n. 3420 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001205.01-08-2019) con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del corso-concorso per Dirigenti Scolastici bandito con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale "*Concorsi ed esami*") n. 90 del 24 novembre 2017 – allegata al Decreto in parola - nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti tra l'elenco dei vincitori della procedura concorsuale per non avere superato essi la prova scritta;
- del Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001229.07-08-2019) con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del corso-concorso per Dirigenti Scolastici bandito con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale "*Concorsi ed esami*") n. 90 del 24 novembre 2017 – allegata al Decreto in parola - nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti tra l'elenco dei vincitori della procedura concorsuale per non avere superato essi la prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

a disporre una riedizione delle prove orali, mediante la predisposizione di prove suppletive o di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine.

Si premette in

FATTO

1) Parte ricorrente, con ricorso introduttivo recante R.G. n. 8127/2019 promosso dinanzi Codesto Ecc.mo Tribunale, Sezione Terza *Bis*, ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 395, pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. in data 27.03.2019, con il quale sono stati approvati e pubblicati, a seguito delle prove scritte tenutesi il

18.10.2018 ed il 13.12.2018, la graduatoria e l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del citato corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti

- del Provvedimento o dei provvedimenti con i quali gli odierni ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi dalle prove orali del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, per non aver superato la prova scritta;

- dei sottesi Verbali delle Commissioni Esaminatrici conosciuti, con cui sono stati individuati i criteri di assegnazione dei punteggi delle prove scritte di cui all'art. 8 del Bando di concorso;

- dei quadri di riferimento della prova scritta del corso-concorso nazionale per Dirigenti Scolastici pubblicati in data 17.10.2018 e in data 12.12.2018, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Bando;

- dell'Avviso prova scritta regione Sardegna. Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017) pubblicato sul sito del MIUR in data 30.10.2018;

- dell'Avviso relativo alla prova scritta del corso-concorso per Dirigenti Scolastici per la Regione Sardegna pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, con il quale l'Amministrazione resistente ha fissato la data per lo svolgimento della prova scritta limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, per il giorno 13 dicembre 2018;

- dei Provvedimenti recanti i calendari della prova orale con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato le date e i luoghi in cui si svolgeranno le prove orali del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il testo delle domande e delle risposte della prova scritta, nonché dei verbali delle relative operazioni delle Commissioni;

nonché l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove orali della procedura selettiva in esame, ovvero, in via subordinata, a disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti, mediante la predisposizione di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;

2) In data 1.08.2019, l'Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito web il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico (prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001205.01-08-2019) con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, della

procedura concorsuale in esame – allegata al Decreto in parola - nella quale non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti tra l'elenco dei vincitori della procedura concorsuale in quanto questi non hanno superato la prova scritta;

3) Pertanto, l'odierno ricorrente ha interesse a impugnare il decreto e la graduatoria in questione con il presente ricorso per motivi aggiunti per i medesimi motivi di diritto individuati nel ricorso introduttivo, che qui si trascrivono integralmente:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO: MANCATA ORGANIZZAZIONE DI UNA PROVA UNICA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO: MANCATA SOMMINISTRAZIONE DI QUESITI A RISPOSTA APERTA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

L'art. 8 del bando di concorso ha previsto che “2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.

Ebbene, come indicato in punto di fatto, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, le prove scritte del concorso si sono svolte in due distinte date, il 18/10/2018 ed il 13/12/2018.

Ciò in quanto, in conseguenza di quanto previsto dall'ordinanza n. 62 del 17/10/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Cagliari ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel Comune di Cagliari per il giorno 18 ottobre 2018, il Ministero resistente ha ritenuto opportuno posticipare le prove scritte solo con riguardo ai docenti interessati dall'ordinanza sindacale in questione e non anche in riferimento a tutte le altre sedi.

In altri termini, l'Amministrazione resistente, anziché posticipare la data delle prove scritte ad un'unica data successiva per tutti i candidati al concorso, ha disposto un rinvio dell'espletamento della prova scritta de qua per i soli candidati che erano stati assegnati alla sede di Cagliari.

Ciò ha determinato una chiara violazione dell'articolo 8 del bando di concorso, che aveva disposto lo svolgimento di un'unica prova su tutto il territorio nazionale.

Ed infatti, in conseguenza di tale scelta, i candidati della Regione Sardegna – differentemente da tutti gli altri – hanno potuto godere di un ulteriore periodo di studio, lungo quasi due mesi, atteso che il

Ministero resistente, con provvedimento del 30/10/2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018 ha disposto che tali prove si svolgessero in data 13/12/2018.

In merito, è necessario osservare che una corretta applicazione della disposizione del bando, evidentemente portato del principio di non discriminazione e di meritocrazia, avrebbe richiesto un'attività amministrativa ispirata alla parità di trattamento di tutti i concorrenti, senza agevolazione alcuna per nessuno di essi.

Ed invece, la scelta compiuta dal Ministero resistente ha evidentemente violato il canone de quo, mettendo a repentaglio anche il buon andamento della procedura concorsuale e dunque violando il disposto dell'art. 97 della Costituzione, ai danni dell'odierna parte ricorrente. In altri termini, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto operare in modo da garantire che la tutela dei diritti dei docenti concorrenti fosse massima, secondo quanto disposto, d'altra parte, dalla disposizione del Bando.

Non così, tuttavia, è avvenuto nella procedura di cui è causa, poiché il Professore Soriani è stato di fatto svantaggiato rispetto ai concorrenti della Regione Sardegna, i quali, avendo svolto le prove a distanza di due mesi (in data 13/12/2018) hanno avuto – com'è ovvio – una percentuale di successo molto più elevata rispetto ai concorrenti delle altre regioni.

Tale svantaggio, per altro, è stato aggravato dall'ulteriore circostanza per la quale il MIUR ha altresì somministrato una prova scritta che avrebbe dovuto costituire oggetto della prova orale ai sensi dell'art. 9 del bando, ovvero una prova avente ad oggetto la soluzione di casi riguardanti la funzione di dirigente scolastico e non la soluzione di quesiti a risposta aperta, così come previsto dall'art. 8 del bando.

Ebbene, tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore violazione della lex specialis, ha determinato un'ulteriore violazione della par condicio ai danni dell'odierno ricorrente.

Ed infatti, la lamentata disparità di trattamento si è rivelata ancor più pregiudizievole nella misura in cui, differentemente dall'odierno ricorrente, i concorrenti che hanno partecipato alle prove del 13/12/2018 hanno comunque avuto modo di conoscere con largo anticipo il tenore delle prove che avrebbero affrontato, così come dei quadri di riferimento che avrebbero dovuto ispirare le Commissioni valutatrici nella disamina degli elaborati.

In altri termini, la situazione sin qui descritta ha nei fatti reso la procedura concorsuale di cui è causa irragionevolmente dannosa per l'odierno ricorrente, il quale ha subito un trattamento deteriore rispetto a quanti hanno svolto le prove scritte in data successiva.

Evidentemente, dunque, tali circostanze si sono risolte, nella fattispecie di cui è causa, in una grave ed irragionevole disparità di trattamento il Professore Soriani e coloro che, unicamente in virtù di

circostanze metereologiche, hanno goduto di un lasso di tempo notevolmente superiore per prepararsi alle medesime prove concorsuali.

Posto che, come si avrà modo di constatare nelle argomentazioni che seguono, il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale del comparto scolastico, la situazione determinata dalla scelta del Ministero di trattare differently i concorrenti ha contraddetto tale finalità, impedendo di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso.

2. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Alla luce delle svolte considerazioni, anche a non volere considerare il dato normativo supra richiamato, la descritta situazione contrasta altresì direttamente con i fondamentali principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa per la loro arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza e dunque con le previsioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sotto questa prospettiva, non può non notarsi come, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto correttamente far fronte alla circostanza verificatasi in data 18/10/2018, avrebbe comunque dovuto tenere in considerazione tutti gli interessi in gioco, temperando tutti i principi di rango costituzionale supra richiamati.

Un tale temperamento, d'altronde, è direttamente richiesto dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...]” sia ai principi di “[...] economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione” sia all’ “adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”. In altri termini, l'Amministrazione resistente non avrebbe potuto legittimamente disporre la posticipazione delle prove scritte in riferimento ad una sola parte dei concorrenti, senza temperare tutti i principi in gioco quali quelli del buon andamento, logicità e ragionevolezza dell'attività amministrativa che impongono comunque di compiere scelte tese alla più ampia tutela dei diritti di tutti i partecipanti. Alla luce del quadro normativo delineato, pertanto, è evidente l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente e dei provvedimenti impugnati, i quali hanno comportato

l'illegittima, ingiusta ed ingiustificabile esclusione del docente odierno ricorrente dalla prosecuzione nell'iter concorsuale.

3. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 138 DEL 3 AGOSTO 2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL T.U. D.P.R. 487 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Alle contestate illegittimità si aggiunge la chiara ed evidente violazione dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso.

Tale disposizione, invero, ha imposto all'Amministrazione resistente di pubblicare i quadri di riferimento in base ai quali costruire e valutare le prove scritte del concorso di cui è causa.

La medesima, in particolare, costituisce evidente applicazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/1994, la quale ha richiesto che “1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabilisc[a]no (n.d.r.) i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”. Tuttavia, al momento della pubblicazione dei quadri di riferimento – avvenuta appena un giorno prima dello svolgimento delle prove – parte ricorrente ha scoperto – suo malgrado – che il Ministero resistente si era limitato a pubblicare i criteri di valutazione delle prove concorsuali, senza stabilirne le modalità di valutazione, le quali, pertanto, hanno costituito oggetto di autonoma valutazione della Commissioni di esame successivamente allo svolgimento delle prove scritte.

Sotto questo profilo, emerge con evidenza l'illegittimità per eccesso di potere in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato, oltre al chiaro disposto normativo, un autovincolo che si era imposta con il Regolamento concorsuale, così impedendo al Professore Soriani di svolgere consapevolmente la prova scritta.

Preliminarmente occorre sottolineare che il principio di trasparenza non è solo un principio interno all'organizzazione amministrativa e, in quanto tale, funzionale al buon andamento e all'imparzialità dell'Amministrazione stessa, ma è anche uno strumento per dare attuazione ai diritti fondamentali della persona.

È, dunque, evidente che il rispetto del principio de quo da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta nient'altro che la concreta attuazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3, 34, 38 e 97 Cost.

Pertanto, l'irragionevole limitazione della trasparenza nel caso di specie viola non solo lo spirito su cui si fonda lo svolgimento di un pubblico concorso, ma – paradossalmente – arreca anche un danno alle stesse Istituzioni scolastiche, le quali conservano l'interesse a che la procedura concorsuale selezioni i soggetti con la migliore professionalità, in condizioni di uguaglianza.

Da quanto sopra, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente del diritto a partecipare alle prove orali del concorso a dirigente scolastico, ovvero a procedere ad una riedizione delle prove scritte in maniera rispettosa delle rilevanti disposizioni di bando, regolamentari e legislative rilevanti.

4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N 241/1990 E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO E DEI PRINCIPI INFORMATIVI DELLA MATERIA CONCORSUALE

In aggiunta a quanto precedentemente esposto, occorre segnalare, a mente dell'art. 1 della Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, che “*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di [...] imparzialità, di pubblicità e di trasparenza [...].*”.

Tali principi, opportunamente richiamati dalla Legge n. 241/1990, sono strettamente correlati al rispetto del principio dell'anonimato, che nel caso di specie appare compromesso.

Difatti, con nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0041127 del 18 settembre 2018, sono state comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo.

In particolare, è stata prevista l'estrazione, da parte del candidato, di un codice personale anonimo, nonché la consegna allo stesso di una busta internografata e di un modulo anagrafico.

Tuttavia, il codice personale era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, in quanto inserito dal candidato per sbloccare la propria postazione e per chiudere il software, alla presenza e sotto il diretto controllo del responsabile tecnico d'aula.

La nota ha indicato, testualmente, le seguenti informazioni: “*Al termine della prova scritta, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo. Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento.*”.

Pertanto, il codice personale, inserito nel form alla presenza del responsabile, era riconoscibile dallo stesso, in aperta violazione del principio dell'anonimato.

Com'è noto, il citato principio, che trova doverosa applicazione anche relativamente al concorso in esame, garantisce che gli atti riferibili ai candidati non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili

a ciascuno di essi.

Ciò costituisce diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), traducendosi, a livello normativo, in regole che vincolano rigidamente il comportamento di quest'ultima, imponendole una serie minuziosa di cautele e accorgimenti, in ossequio alla *ratio legis* di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive sono preordinate.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, *“Nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell'anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l'amministrazione che le impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste all'interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all'apertura delle buste.”* (Cons. Stato, sent. n. 3747 del 4 luglio 2013).

Qualora l'Amministrazione si discosti dall'osservanza di tali regole, si determina una illegittimità rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già implicitamente considerata come offensiva in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo, o anche soltanto minacciare, il bene protetto dalle regole stesse (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 26 del 2013).

Ancora, merita di essere condiviso il recente arresto giurisprudenziale in base al quale la tutela dell'anonimato deve ricevere un'applicazione oggettiva, *“... sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo” [...], con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura»* (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Cons. di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000, n. 1071).

Come evidenziato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la violazione della regola dell'anonimato comporta *“un'illegittimità da pericolo astratto e presunto”* (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 3747 del 2013), posto che *“nelle prove scritte dei pubblici concorsi o nelle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della*

Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione." (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 26/2013).

Nella vicenda in questione, è agevolmente verificabile che le particolari modalità di svolgimento della prova non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato della prova e dei candidati, violando i principi che informano la materia concorsuale. Ciò costituisce vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità.

5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16, CO. 2, LETT. D) DEL D.M. 3 AGOSTO 2017, N. 138 - VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* NELLE PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E DELL'ART. 9, CO. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA

Risulta di palmare evidenza, inoltre, l'illegittima composizione del Collegio chiamato all'adozione dei criteri di valutazione da utilizzare per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

L'art. 16, co. 2, del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, nel prevedere la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuisce espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»; inoltre, «non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali [...]; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso.».

Al riguardo, taluni componenti dell'organo tecnico, riunitosi in seduta plenaria in data 25.01.2019, versavano in evidenti condizioni di incompatibilità e/o in conflitto di interessi, non potendo risultare destinatari di alcuna nomina.

Nella specie, con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, sono stati illegittimamente nominati il Dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la Dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la Dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Sia la Dott.ssa Elisabetta Davoli che la Dott.ssa Francesca Busceti hanno svolto attività di formazione nel corso dell'anno precedente all'indizione del concorso.

Tale circostanza contrasta con la necessità di evitare di avvantaggiare i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso, i quali potrebbero beneficiare della presenza di un loro docente in commissione.

Si comprendono agevolmente, dunque, le ragioni in virtù delle quali la mera presenza, in seno alla Commissione esaminatrice, di soggetti che si siano attivamente occupati della formazione dei futuri candidati, sia *ex se* idonea a ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi capace, in concreto, di compromettere l'imparzialità di giudizio e di inverare una posizione di conflittualità o di divergenza rispetto all'interesse generale, affidato alle cure della P.A.

Inoltre, il Dott. Francesco Marcucci, al momento del conferimento dell'incarico risultava essere (ed è tuttora) il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta.

Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e), D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 9, co. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non avrebbe potuto essere destinatario di alcuna nomina.

A mente della prima disposizione, le commissioni devono essere composte da *“esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”*.

Ancora, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”*.

In altri termini, non può sottacersi l'incidenza che il ruolo politico svolto dal commissario in questione può rivestire in seno a un organo collegiale, ingenerando il potenziale e serio pericolo di decisioni arbitrarie, atte a pregiudicare in radice l'imparzialità e la trasparenza amministrativa.

Alla luce di quanto esposto, la commissione esaminatrice opera come collegio perfetto *“in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro*

caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10185); **conseguentemente, la sussistenza di cause di incompatibilità invalida le attività svolte dall'intero organo collegiale, rendendo illegittimo l'operato della Commissione Plenaria nonché, a cascata, di tutte le sotto-commissioni (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 2 luglio 2019 , n. 8655).**

SUL PERICULUM IN MORA

Dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, sussistano i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* tali da legittimare l'adozione di una misura cautelare che permetta all'odierna parte ricorrente di ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

In particolare, il *fumus boni iuris* è patente: le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale, essendo gli atti impugnati illegittimi per tutti i motivi indicati in epigrafe. E inoltre il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante, atteso che le prove orali del concorso si sono concluse.

Il danno grave e irreparabile è in *re ipsa*, se solo si considera che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta esclusione dalla procedura concorsuale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso.

La mancata adozione di un provvedimento cautelare, che nelle more della definizione del presente ricorso per motivi aggiunti sospenda l'efficacia della graduatoria di merito del corso-concorso e i conseguenti atti di assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali della Dirigenza Scolastica, cagionerebbe al ricorrente un gravissimo e irreparabile danno esistenziale e relazionale, che non potrebbe essere integralmente rimosso con una successiva condanna del M.I.U.R. al risarcimento del danno per equivalente economico.

Difatti, sono stati infatti già adottati dal M.I.U.R. i provvedimenti di assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali e questi sono chiamati a sottoscrivere i rispettivi contratti e a prendere servizio presso gli istituti scolastici di assegnazione.

Si richiede pertanto, nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, di adottare in via cautelare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, co. 4, c.p.a., mediante pubblicazione del ricorso sul sito web dell'Amministrazione resistente, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

La difficoltà oggettiva di identificare un soggetto controinteressato risiede nel fatto che le sedi assegnate ai vincitori della procedura concorsuale sono la conseguenza sia della posizione in graduatoria sia delle scelte indicate da ciascuno di essi. In particolare, le sedi scelte da ciascun candidato non sono conosciute dagli odierni ricorrenti, i quali non avrebbero la possibilità di rintracciare il reale soggetto controinteressato.

Pertanto, stante la difficoltà oggettiva di individuare un reale controinteressato, si rende indispensabile la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Stante la circostanza per cui Codesto Collegio potrebbe qualificare come soggetti controinteressati una notevole mole di concorrenti che, dall'elenco nominativo versato in atti, vanno identificati nei soggetti vincitori della procedura concorsuale in parola, il ricorrente formula istanza affinché, ove ritenuto necessario da Codesto Collegio, Voglia autorizzarsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre una riedizione delle prove orali, anche mediante l'indizione di prove suppletive o di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;

- nel merito, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione a disporre una riedizione delle prove orali, anche mediante l'indizione di prove suppletive o di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine.

Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia, versato all'atto di deposito del ricorso, è pari a Euro 325,00.

Salvis iuribus,

Palermo - Roma, 28 ottobre 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale